

6. di approvare le modifiche all'allegato alla DGR n. 1564/2015, che saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello specifico:

- l'art. 23, comma 2: "In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, fino ad un massimo del 30 per cento nel rispetto dell'art. 18, comma 3";

- l'art. 25, comma 3: "L'orario quotidiano di funzionamento è compreso da un minimo di sei ore a un massimo di dieci ore. Gli enti, nel determinare gli orari di funzionamento, devono monitorare le iscrizioni e le frequenze dei bambini al fine di razionalizzare la spesa e ottimizzare le risorse, in particolare dovranno monitorare le fasce di apertura e di chiusura dei servizi. La frequenza di tempo pieno ai fini del computo tariffario è pari a 8 ore/die.